

g. Finanziamento a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Il Direttore generale riferisce che con la legge 2 gennaio 1940-XVIII n. 1, relativa alla colonizzazione del latifondo siciliano, la Cassa Depositi e prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono stati autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di lire 400.000.000 erogabili entro quattro anni ed in misura non superiore a £ 100 milioni annui.

L'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi è garantito dallo Stato che, senza obbligo di preventiva escussione dell'Ente mutuatario, è tenuto al pagamento delle rate di ammortamento in caso di morosità del mutuatario stesso.

Per la determinazione della quota di riparto da assumersi da questo Istituto, l'Ente di colonizzazione ha chiesto che non venga presa a base la risultante della divisione dell'importo globale dei mutui per il numero dei partecipanti, dato